

OGGETTO: "L'EMERGENZA COVID-19 | Profili commerciali - societari, giuslavoristici, fiscali e di data privacy"

Sperando di fare cosa gradita, si trasmette una nota di approfondimento elaborata dallo Studio Legale Fumagalli Grando e Associati intitolata "L'EMERGENZA COVID-19 | Profili commerciali - societari, giuslavoristici, fiscali e di data privacy" che tocca diversi aspetti della legislazione dell'emergenza, in duplice versione italiana ed inglese.

Per eventuali richieste di chiarimento, è necessario rivolgersi direttamente allo Studio Legale.

Cordiali saluti

Il Segretario Generale
Alessandro Carretta

DISTRIBUZIONE:

ASSOCIATI ORDINARI E CORRISPONDENTI			
AOSTA FACTOR	Alessandro BERTOLDO	GENERALFINANCE	Massimo GIANOLLI
BANCA CARIGE	Walter CAPPO	GUBER BANCA	DIREZIONE GENERALE Andrea BUONAROTA
BANCA FARMAFACTORING	Massimiliano BELINGHERI	IBM ITALIA SERVIZI FINANZIARI	Bruno PASERO
BANCA IFIS	Alberto STACCIONE Raffaele ZINGONE	IFITALIA	Gianluca LAURIA
BANCA SISTEMA	Fausto GALMARINI Andrea TRUPIA	ILLIMITY BANK	Franco MARCARINI
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	Davide TOGNETTI	INTESA SANPAOLO	Stefano FIRPO
BARCLAYS BANK IRELAND	Alessandro RICCO	MBFACTA	Enrico BUZZONI
BCC FACTORING	DIREZIONE GENERALE Carlo NAPOLEONI	MEDIOCREDITO CENTRALE	DIREZIONE GENERALE Alberto ROMANI
BURGO FACTOR	Ugo BERTINI	MPS LEASING & FACTORING	Simone PASQUINI
CREDEMFACOR	Gabriele DECO'	SACE FCT	Paolo ALFIERI
CREDIMI	DIREZIONE GENERALE Luca BOTTONE Ezio CARLA'	SERFACTORING	Stefano LEOFREDDI
CREDIT AGRICOLE EUROFACTOR	Ivan TOMASSI	SG FACTORING	Carlo MESCIERI
CREVAL PIU'FACTOR	Stefano ZUCCHERATO	UBI FACTOR	Sergio PASSONI
EMIL-RO FACTOR	Paolo LICCIARDELLO Vittorio GIUSTINIANI	UNICREDIT FACTORING	Roberto FIORINI
EXPRIVIA	Gianluigi RIVA		
FACTORCOOP	Franco TAPPARO		
FACTORIT	Antonio DE MARTINI		
FERCREDIT	Raffaella PISTILLI		
FIDIS	Andrea FAINA		
GBM BANCA	DIREZIONE GENERALE		
GE CAPITAL FUNDING SERVICES	Fabio GIORDANO		
ASSOCIATI SOSTENITORI			
AGENZIA ITALIA	Lorenzo BAGGIO	STUDIO LEG. FUMAGALLI, GRANDO e ASSOCIATI	Francesco LOI
ARCARES	Willy BURKHARDT	STUDIO LEGALE LUPI E ASSOCIATI	Massimo LUPI
BENEFIND	Alessandro CICCHI	STUDIO LEGALE RAIA & PARTNERS	Domenico RAIA
FS2A	Francesco SACCHI		
GIOVANARDI POTOTSCHNIG & ASSOCIATI STUDIO LEGALE	Segreteria Generale		
LA SCALA SOCIETA' TRA AVVOCATI	Luciana CIPOLLA		
LEXANT STUDIO LEGALE	Andrea ARNALDI		
SCIUME' - Avvocati e Commercialisti	Paolo SCIUME'		
SEFIN	Claudia NEGRI		

FUMAGALLI
GRANDO
E ASSOCIATI
STUDIO LEGALE

L'EMERGENZA COVID-19
Profili commerciali - societari,
giuslavoristici, fiscali e di data
privacy

Via San Vittore, 40
20123 Milano
Tel. 0255180076
E-mail: fumagalli.grando@fglex.it

L'EMERGENZA COVID-19

FUMAGALLI
GRANDO
E ASSOCIATI
STUDIO LEGALE

Una breve guida per orientare le imprese nella gestione dei rapporti commerciali e societari, degli aspetti giuslavoristici, fiscali nonché nelle tematiche di data privacy, durante l'emergenza Covid-19.

FUMAGALLI
GRANDO
E ASSOCIATI
STUDIO LEGALE

Profili Commerciali



GLI EFFETTI DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19 SUI CONTRATTI COMMERCIALI PENDENTI

L'emergenza sanitaria Covid-19 è suscettibile di creare grossi problemi alle imprese sotto diversi aspetti.

In particolare, i provvedimenti governativi che si susseguono possono incidere in modo rilevante sui contratti stipulati dalle parti prima dell'emergenza stessa.

Schematicamente, può accadere che la prestazione contrattuale :

- divenga impossibile
- divenga eccessivamente onerosa per il debitore

In tali casi, laddove il contratto sia assoggettato alla legge italiana, ci si potrà avvalere degli istituti dell'**impossibilità sopravvenuta** o dell'**eccessiva onerosità sopravvenuta** previsti dal codice civile.

IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA

L'istituto della impossibilità sopravvenuta si applica quando:

- una prestazione contrattuale divenga del tutto impossibile (si pensi ad un soggiorno in un albergo nelle cd zone rosse) **oppure** quando, pur non essendovi una impossibilità assoluta, la prestazione non possa essere resa usando l'ordinaria diligenza richiesta nel caso specifico;
- l'impossibilità non sia imputabile alla parte del contratto, fosse imprevedibile al momento della stipula dell'accordo ed inevitabile; queste caratteristiche sembrano ricorrere in questo periodo anche per effetto e conseguenza dei provvedimenti governativi riguardanti il Coronavirus.

Quanto alla conseguenze, occorre distinguere se l'impossibilità sopravvenuta di svolgere la prestazione sia definitiva ovvero meramente e temporanea.

❖ IMPOSSIBILITÀ SOPRAVENUTA DEFINITIVA

Nel caso in cui l'impossibilità sia definitiva, essa sarà causa di **estinzione dell'obbligazione** e comporterà la **risoluzione di diritto del contratto** ed i conseguenti obblighi restitutori (ad esempio, gli acconti dovranno essere restituiti).

❖ IMPOSSIBILITÀ SOPRAVENUTA TEMPORANEA

Se l'impossibilità è invece solo temporanea il **contratto rimane efficace** ma, finché l'impossibilità dura, la parte inadempiente non risponde del ritardo nella prestazione.

Tuttavia, se l'impossibilità perdura sino a quando:

- **(i)** il debitore non possa più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione in base alla natura della stessa,

oppure

- **(ii)** il creditore non abbia più interesse a conseguire la prestazione,

si determineranno l'**estinzione dell'obbligazione** e la **risoluzione di diritto del contratto con gli effetti restitutori**.

ECCESSIVA ONEROSITÀ SOPRAVVENUTA

La disciplina si applica alle ipotesi di contratti in cui le prestazioni siano differite nel tempo oppure periodiche (ad es. somministrazioni di merce differite o ripetute nel tempo).

Qualora a causa di avvenimenti straordinari ed imprevedibili esterni alla sfera di controllo del debitore (tutte caratteristiche che si riscontrano nella vicenda del COVID-19) la prestazione divenga eccessivamente onerosa in termini economici, il debitore potrà agire per ottenere la **risoluzione del contratto; l'altra parte** potrà evitare la risoluzione offrendo di **modificare equamente le condizioni del contratto**, ristabilendo così l'equilibrio tra prestazioni corrispettive.

Sebbene la norma preveda l'esercizio di un'azione giudiziale, è ben possibile arrivare al medesimo risultato all'esito di trattative stragiudiziali tra le parti.

I RIFLESSI DELLA DIFFICOLTÀ ECONOMICA SULL'ADEMPIMENTO DEI CONTRATTI IN ESSERE

FUMAGALLI
GRANDO
E ASSOCIATI
STUDIO LEGALE

A prescindere dagli aspetti evidenziati nelle precedenti slides, la situazione di fatto ed il blocco delle attività è suscettibile di causare problemi economici e di liquidità alle imprese che solo in parte potranno essere alleviati dalle agevolazioni e aiuti previsti dalla legislazione di emergenza e dalla disponibilità manifestata da alcuni operatori bancari di concedere dilazioni alle imprese stesse.

E' quindi prevedibile un aumento degli inadempimenti contrattuali; particolarmente delicata, ad esempio, sembra la situazione che riguarda i rapporti locativi, ovvero i pagamenti delle forniture e quindi un aumento del contenzioso.

Del resto, va detto chiaramente che il fatto che il debitore si trovi in una situazione di difficoltà economica non giustifica di per sé un suo inadempimento contrattuale neppure se la situazione di difficoltà derivi direttamente o indirettamente dall'emergenza COVID-19.

- Tuttavia, va anche considerato che a livello di sistema le difficoltà potrebbero riguardare un platea così ampia di soggetti tra loro interconnessi, ed avere conseguenze incidenti sulla organizzazione della produzione e rifornimenti ad essa funzionali, che appare difficile prevedere che la via giudiziale immediata sia quella più idonea alla tutela effettiva dei diritti dei creditori.
- In questo contesto, ogni situazione problematica che dovesse presentarsi sia dal lato della parte creditrice sia da quello della parte che si trovasse nella condizioni di essere inadempiente dovrà essere affrontata in modo accurato e specifico onde cercare di perseguire un risultato sostanziale soddisfacente.

Profili Societari



MISURE IN MATERIA DI SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE DI SOCIETÀ

L'art. 106 del DL 17.03.2020 prevede le seguenti disposizioni finalizzate ad agevolare alcuni adempimenti di natura societaria.

Proroga dei termini ordinari di approvazione del bilancio

In deroga a quanto previsto dall'art. 2364, comma 2, del codice civile e dall'art. 2478bis, c.c. è consentito a tutte le società di convocare l'assemblea di approvazione del bilancio entro **180 giorni** (in luogo degli ordinari 120 giorni) dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Svolgimento delle assemblee sociali con modalità telematiche

Le società di capitali possono prevedere:

- ✓ il voto elettronico o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, **anche in deroga alle disposizioni statutarie**;
- ✓ che l'assemblea si svolga, **anche esclusivamente**, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto;
- ✓ la non necessità che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo.

Le Srl possono inoltre consentire che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

Le disposizioni si applicano alle assemblee convocate **entro il 31 luglio 2020** ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19.

Profili Giuslavoristici

LA SICUREZZA SUL LAVORO

LA GESTIONE DEL PERSONALE

L'EFFICIENTAMENTO DEI COSTI

L'OPERATIVITÀ DELLE IMPRESE

Il recente provvedimento **D.P.C.M. 22 marzo 2020** ha stabilito la **sospensione temporanea, dal 26 marzo - (quanto meno) al 3 aprile 2020, di tutte le attività produttive industriali e commerciali** sul territorio nazionale, **eccetto quelle esercenti servizi essenziali di cui all'ALL. 1 del predetto D.P.C.M.**

Resta **salva** la **facoltà** per le imprese, la cui attività sarebbe sospesa, di operare mediante **smartworking**.

L'OPERATIVITÀ DELLE IMPRESE

Sono in ogni caso **consentite** le **attività funzionali** ad assicurare la **continuità** delle **imprese** esercenti **servizi essenziali e di pubblica utilità**, e di quelle operanti con **impianto produttivo a ciclo continuo** (al ricorrere di determinate condizioni), previa **comunicazione** al **Prefetto** della **provincia** ove è ubicata l'unità produttiva.

Le **imprese**, la cui attività lavorativa potrà proseguire, saranno tenute a **rispettare** le **misure di sicurezza** per il contrasto della diffusione del virus Covid-19, già stabilite nel **Protocollo del 14 maggio 2020**, sottoscritto dal **Governo** e dalle **parti sociali**.

LA SICUREZZA SUL LAVORO

Ai sensi dell'art. 2087 c.c. il **datore di lavoro** è tenuto infatti a **garantire la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro** dei propri **dipendenti** .

Per questo le **aziende** che **continueranno ad operare** dovranno **adottare adeguate misure di sicurezza** a tutela dei propri dipendenti.



LA SICUREZZA SUL LAVORO

Le adeguate misure di sicurezza da adottare includono:

- l'aggiornamento del **DVR**;
- l'adozione di **circolari interne**;
- la condivisione di adeguate **istruzioni ai dipendenti**;
- l'utilizzo di **dispositivi di sicurezza individuale**;
- l'aggiornamento delle **policy** interne;
- la **sanificazione e disinfezione degli ambienti di lavoro** etc.

LA GESTIONE DEL PERSONALE

Ai fini di una corretta gestione del personale, le **aziende** che continueranno ad operare **dovranno inoltre**:

- disporre la **chiusura** dei **reparti diversi dalla produzione** o che comunque **possono usare lo *smart-working***;
- è **consentita** la **misurazione** della **temperatura** dei **dipendenti** all'**ingresso** dei **locali aziendali** (salva adeguata informativa privacy);
- prevedere **adeguati piani di turnazione** al fine di **ridurre al minimo** le **interazioni tra dipendenti**;
- rispettare **altri specifici obblighi** finalizzati a garantire la **continuità dell'azienda nel rispetto** della **salute** dei **dipendenti** e della **collettività**.

LA GESTIONE DEL PERSONALE

N.B. il D.L. n° 18 del 17 marzo 2020 ha previsto per le imprese:

- **il divieto di effettuare licenziamenti individuali per ragioni economiche (g.m.o.) e di avviare procedure di licenziamento collettivo, per la durata di 60 giorni a decorrere dal 17 marzo 2020;**
- **la sospensione di tutte le procedure di licenziamento collettivo avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.**

LA GESTIONE DEL PERSONALE

Per le **aziende** che saranno tenute a **sospendere provvisoriamente** le proprie **attività** - quanto meno - **sino al 3 aprile p.v.** (o che in ogni caso riterranno opportuno sospenderle/ridurle, pur non essendovi obbligate), assumono un **particolare rilievo** le modalità di **gestione del personale sospeso/assente** e di **efficientamento dei costi**.



LE MISURE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE

Il D.L. n° 18 del 17 marzo 2020 ha introdotto **specifiche misure** di urgenza a **sostegno delle imprese** che abbiano sospeso/ridotto (o intendano sospendere/ridurre) la propria attività lavorativa, tra cui:

- **l'accesso agevolato** «con causale «*Emergenza COVID-19*» alla **Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria** ed al **Fondo di Integrazione Salariale**;
- la possibilità per le Regioni di autorizzare una **Cassa Integrazione in Deroga estesa a tutti i datori di lavori privati** che **non** possano **beneficiare delle integrazioni salariali ordinarie**;
- lo **sgravio** delle imprese dagli **oneri** conseguenti a periodi di **malattia** dei lavoratori per **quarantena obbligatoria** e **isolamento fiduciario**, che vengono posti a carico dello Stato;

LE MISURE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE

- la **sospensione** fino al **31 maggio 2020** del **versamento dei contributi previdenziali** in **scadenza** tra l'**8** ed il **31 marzo 2020** per le **aziende con fatturato fino ad Euro 2 milioni**;
- la **sospensione** fino al **31 maggio 2020** del **versamento dei contributi previdenziali** in **scadenza** fino al **30 aprile 2020** per **particolari** tipologie di **attività** (società di trasporti, società di gestione aeroportuale, teatri, asili, associazioni sportive etc.);
- un **congedo parentale speciale**, fino a **15 giorni**, a favore dei **lavoratori con figli fino a 12 anni** con erogazione di un'indennità pari al **50%** della **retribuzione**;
- la possibilità - in alternativa al congedo - di fruire di un **bonus** per l'acquisto di servizi di **babysitting** fino ad **Euro 600,00** (aumentati ad Euro 1.000,00 per settore pubblico e sanitario privato accreditato).

LA GESTIONE DEL PERSONALE

In relazione ai **dipendenti**, la cui **prestazione lavorativa** sia **sospesa o ridotta**, al fine di **ottimizzare i costi** l'impresa potrà quindi ad oggi utilizzare:

- ✓ le **ferie** ed i **permessi maturati** e ancora **non goduti**, ovvero lo strumento della **banca ore** se applicabile;
- ✓ gli **ammortizzatori sociali**, e dunque a seconda del settore di impresa e delle dimensioni dell'azienda nonché delle finalità della riduzione/sospensione, la Cassa Integrazione Ordinaria/Fondo di Integrazione Salariale, la Cassa Integrazione Straordinaria, la Cassa Integrazione in Deroga, i Contratti di Solidarietà, con le agevolazioni da ultimo previste dal D.L. n° 18 del 17 marzo 2020.

Profili Fiscali



Settori maggiormente colpiti (art. 61)

Oggetto	Destinatari	Termini	Ripresa
Ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati Contributi previdenziali e assistenziali, premi per l'assicurazione obbligatoria. Imposta sul valore aggiunto	Imprese maggiormente colpite (ad es. teatri, Ristoranti, asili, terme, Parchi divertimento, musei, biblioteche, trasporti di cose e o persone, etc) indipendentemente dalla localizzazione	Sospensione dei versamenti scadenti fino al 30 aprile	Versamento senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 Maggio 2020 o Fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere da Maggio 2020.

Imprese e lavoratori autonomi (art. 62 c. 2)

Oggetto	Destinatari	Termini	Ripresa
Ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati Addizionale regionale e comunale IVA Contributi previdenziali e assistenziali Premi per assicurazione obbligatoria	Soggetti con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente. Soggetti con domicilio o sede nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza: nessun limite dimensionale	Sospensione dei versamenti scadenti fino al 31 marzo	Versamento senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 Maggio 2020 o Fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere da Maggio 2020.

Sospensione adempimenti tributari diversi dai versamenti (art. 62, c.1 e 6)

Oggetto	Destinatari	Termini	Ripresa
Tutti gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e dalla effettuazione di ritenute e trattenute addizionali regionali e comunali	Tutti i contribuenti	Sospensione di tutti gli adempimenti che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020	Gli adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni

Non effettuazione di ritenute su redditi lavoro autonomo e provvigioni (art. 62, c.7)

Oggetto	Destinatari	Termini	Ripresa
Non assoggettamento a ritenute d'acconto da parte del sostituto d'imposta dei redditi di lavoro autonomo e provvigioni	Soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente e senza dipendenti nel mese precedente	Non effettuazione di ritenute sui compensi percepiti tra la data di entrata in vigore e il 31 marzo 2020.	Versamento senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 Maggio 2020 o Fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere da Maggio 2020.

Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori (art. 67)

Oggetto	Destinatari	Termini	Note
Sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione, interpello, adempimento collaborativo, procedure di collaborazione e cooperazione rafforzata, accordi preventivi, patent box, accessi ad Anagrafe Tributaria e altri accessi	Agenzia delle Entrate e Enti Impositori	8 marzo 2020 a 31 maggio 2020	Termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti impositori estesa di due anni

Premio ai lavoratori dipendenti (art. 63)

Oggetto	Destinatari	Periodo	Note
Premio pari a 100 euro assegnato pro-rata temporis in base alle giornate lavorate nel mese	Titolari di reddito di lavoro dipendente con reddito complessivo da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro annui	Premio per il mese di marzo 2020	Il dipendente deve aver svolto nel mese di marzo 2020 l'attività lavorativa nella sede di lavoro prevista dal contratto. I sostituti riconoscono, in via automatica, l'incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e recuperano il premio erogato attraverso l'istituto della compensazione.

Credito d'imposta per spese di sanificazione (art. 64)

Oggetto	Destinatari	Periodo	Note
Credito d'imposta pari al 50% delle spese di sanificazione degli ambienti fino ad un massimo di 20.000 euro	Soggetti esercenti attività di impresa, arti e professioni	Periodo di imposta 2020	Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Per le modalità di fruizione previsto Decreto MISE/MEF

Credito d'imposta per botteghe e negozi (art. 65)

Oggetto	Destinatari	Periodo	Note
Credito d'imposta pari al 50% del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020 per botteghe e negozi (cat. C1)	Soggetti esercenti attività di impresa	Periodo di imposta 2020	Il credito d'imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020 (cioè quelle non oggetto di chiusura) ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

Detrazione erogazioni liberali a sostegno delle misure a contrasto emergenza COVID-19 (art. 66)

Oggetto	Destinatari	Periodo	Note
Detrazione del 30% dall'imposta lorda per un importo non superiore a 30.000 euro delle erogazioni liberali in denaro e in natura a favore dello Stato, regioni, enti locali e associazioni senza scopo di lucro	Persone fisiche e enti non commerciali	Periodo di imposta 2020	

Detrazione erogazioni liberali a sostegno delle misure a contrasto emergenza COVID-19 (art. 66)

Oggetto	Destinatari	Periodo	Note
Sono deducibili dal reddito d'impresa ai fini delle relative imposte le erogazioni liberali in denaro. Non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio .	Soggetti titolari reddito di impresa	Periodo di imposta 2020	Nessun limite di importo. La liberalità è deducibile se anche se effettuata per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti.

Sospensione dei termini di versamento dei carichi effettuati ad agente della riscossione (art. 68)

Oggetto	Destinatari	Periodo	Note
Cartelle di pagamento Accertamenti esecutivi Avvisi di addebito Inps, Accertamenti dogane Ingiunzioni e accertamenti esecutivi degli enti locali. Entrate tributarie e non tributarie	Tutti	Da 8 Marzo a 31 Maggio 2020 I pagamenti sospesi devono essere effettuati in unica soluzione entro il 30 giugno 2020	Fino al 31 maggio 2020 sono sospese le attività di notifica di nuovi atti e delle azioni di riscossione per il recupero, anche coattivo, delle cartelle e degli avvisi i cui termini di pagamento sono scaduti prima dell'inizio del periodo sospensivo.

Trasformazione in credito di imposta delle attività per imposte anticipate (art. 55)

Oggetto	Destinatari	Termini	Note
Le attività per imposte anticipate (anche se non iscritte in bilancio) connesse a: <ul style="list-style-type: none">• Perdite fiscali• Beneficio ACE	Tutti le società che cedono a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti, cioè scaduti da oltre 90 giorni	Le attività per imposte anticipate, calcolate con riferimento al 20% del valore nominale dei crediti ceduti, sono trasformate in crediti di imposta cedibili o utilizzabili in compensazione senza limiti di importo	In concreto il beneficio comporta l'ottenimento di un credito di imposta in misura pari al 4,8% del valore nominale dei crediti ceduti

Sospensione attività produttive non essenziali (D.P.C.M. 22.3.2020)


Oggetto	Destinatari	Termini	Note
Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 al Decreto	Tutti le società che cedono a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti, cioè scaduti da oltre 90 giorni	dalla data del 23.03.2020 e fino al 3.04.2020.	Le attività produttive che sarebbero sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile (smart working)

Profili di Data Privacy



PRIVACY

Controllo della temperatura corporea




è un trattamento di categorie particolari di
dati personali

Il Protocollo suggerisce di:

➤ **rilevare la temperatura e non registrare il dato**
acquisto.

È possibile **identificare l'interessato**
e registrare il superamento
della soglia di temperatura
solo qualora **sia necessario**

a documentare le ragioni che hanno impedito
l'accesso ai locali aziendali;



Il Protocollo suggerisce di:

- fornire l'**informativa** sul trattamento dei dati personali



L'informativa può omettere le informazioni di cui l'interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente.

CONTENUTO DELL'INFORMATIVA



- finalità del trattamento: prevenzione dal contagio da COVID-19
- base giuridica: implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020;
- durata dell'eventuale conservazione dei dati: sino al termine dello stato d'emergenza

Il Protocollo suggerisce di:

- **definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate** a proteggere i dati (ad es. individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie).

I dati non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative.

Il Protocollo suggerisce in caso di:

- **isolamento momentaneo** dovuto al superamento della soglia di temperatura,
- comunicazione del lavoratore all'ufficio responsabile del personale **di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19**
- **allontanamento del lavoratore** che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi

assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore

La richiesta del datore di lavoro di rilascio di una **dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l'assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19**



è un trattamento di dati personali



Informativa, misure di sicurezza adeguate, raccolta solo dei dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19.

Le precedenti indicazioni si applicano anche nel caso di **accesso necessario** in azienda di **visitatori esterni** (ad es. impresa di pulizie, manutenzione...)

FUMAGALLI, GRANDO E ASSOCIATI
Studio Legale

Milano, via San Vittore 40

Tel.+39 0255180076

www.fglex.it

fumagalli.grando@fglex.it

COVID-19 EMERGENCY
Commercial – corporate,
labor, tax and privacy profiles

Via San Vittore, 40
20123 Milano
Tel. 0255180076

E-mail: fumagalli.grando@fglex.it

COVID-19 EMERGENCY

FUMAGALLI
GRANDO
E ASSOCIATI
STUDIO LEGALE

A short guide to advise companies in the management of business and corporate relationships, labour, tax and data privacy issues, during the emergency Covid-19



Commercial profiles

THE EFFECTS OF COVID-19 HEALTH CRISIS ON CURRENT COMMERCIAL CONTRACTS

Covid-19 health crisis is likely to create serious problems for companies on several issues.

Current commercial contracts in particular could be affected by continuously changing Government measures.

It may in brief happen that it becomes **impossible** or **excessively hard** for some companies to perform their obligations.

In such cases, if the contract is ruled by Italian Law, those companies can invoke the application of some specific rules respectively called **impossibilità sopravvenuta (frustration)** and **eccessiva onerosità sopravvenuta (hardship)**

IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA (FRUSTRATION)

According to the Italian Law, a contract may be frustrated when:

- It has become impossibile to perform an obligation (absolutely impossible or reasonably impossibile, according to circumstances. For example: accomodation in a hotel located into the quarantine aerea);
- The frustrating event is beyond the party's control, it is not the party's fault and it could not reasonably have been contemplated by the party on entering the contract.

These pointed out characteristics seem to fit with the effects of the measures adopted by the Italian Government to face Covid-19 health crisis.

Consequences are different depending on whether frustration is permanent or temporary.

❖ PERMANENT FRUSTRATION

If frustration is permanent, the debtor will not be bound to perform the obligation anymore and the **contract will be terminated by law**, with following returning effects (for example: advance or deposit will have to be refund).

❖ TEMPORARY FRUSTRATION

If frustration is only temporary, the **contract will still be effective**, but the party whose obligation is frustrated will not be held responsible for delayed performance

However, if frustration lasts long until:

- **(i)** the debtor can not be reasonably asked to perform the obligation anymore (according to the nature of the obligation)

or

- **(ii)** the creditor is not interested in obtaining the performance anymore,

the debtor will not be bound to perform the obligation anymore and the **contract will be terminated by law**, with following returning effects.

ECCESSIVA ONEROSITÀ SOPRAVVENUTA (HARDSHIP)

According to Italian Law, hardship rule can only be applied to long term contracts (for example: energy supply/ongoing supply of goods).

If unpredictable and extraordinary external events (characteristics which fit with COVID-19 pandemic) have rendered performance more onerous than could reasonably have been anticipated at the time of concluding the contract, the party whose obligation has become excessively onerous is entitled to ask the Court to **terminate the contract; the other party** can avoid the termination of contract **offering new fair conditions** in order to balance the performances.

Although this rule gives the debtor only the faculty of filing a lawsuit, it is possible to achieve the same result negotiating a settlement agreement.

THE EFFECTS OF THE ECONOMIC DIFFICULTY ON THE FULFILLMENT OF CURRENT AGREEMENTS

Regardless of the aspects highlighted in the previous slides, the situation and the lockdown of the activities is likely to cause economic and cash-flow problems to companies which can only be partly reduced by the benefits provided by the currently emergency legislation and the availability shown by some banks to grant extension to the same companies.

Thus it is expected an increase in breach of contract; particularly sensitive, for example, seems to be the situation regarding the leases, or the supply payments and therefore an increase in litigation.

Moreover, it must be made clear that the fact that the debtor is in a situation of economic difficulty does not in itself justify a breach of contract even if the situation of difficulties derives directly or indirectly from the COVID-19 emergency.

- Nonetheless, it is necessary to consider that in the whole system the difficulties could concern so many subjects linked one another, and have an impact on the organisation of production and functional supplies, so that it is difficult to predict the best judicial remedy to protect the creditors' rights;
- In this context, any problematic situation which might arise both on the creditor side and on the party which was in a position to default will have to be dealt with in an accurate and specific way in order to try to pursue a result substantial satisfactory



Corporate profiles

MEASURES ADOPTED FOR SHAREHOLDERS' MEETING

Under art. 106 D.L. 17.03.2020 are indicated the following regulations with the aim to make the corporate compliance easier.

Postponement of the ordinary terms to approve the balance sheet

As a derogation to the art. 2366, paragraph 2 Italian Civil Code and art. 2748 bis Italian Civil Code companies are allowed to call the shareholders' meeting to approve the balance sheet in 180 days from the closure of the financial year (instead of the ordinary 120 days).

The shareholders' meeting using networks

Companies are allowed to provide for:

- ✓ e-voting or by correspondence and the participation by using networks, notwithstanding the statute too;
- ✓ participation to the meeting only by using networks that guarantee the identification of attendees, their participation and the exercise of their right of vote;
- ✓ no necessity that the president, the secretary and the notary public are in the same place.

Furthermore Limited companies (LLP) could let the shareholders vote by written consultation or written approval.

These regulations are enforced for shareholders' meetings called by 31th of July, or by the different following date in which in Italy still exist the state of the emergency due to COVID-19.

Labor Law profiles
OCCUPATIONAL SAFETY
PERSONNEL MANAGEMENT
COST EFFICIENCY

COMPANIES OPERATION

D.P.C.M. March, 22nd 2020 has provided for the temporary **suspension**, from **March, 26th** to (at least) **April, 3rd 2020**, of all **industrial production** and **commercial activities within the Italian territory**, **except for** those providing **essential services** as per **attachment n° 1** to the aforementioned **D.P.C.M.***

As an **exception**, companies, which would otherwise be forbidden to perform their activities, are allowed to continue their operations on **smartworking**.

*The list has subsequently been updated following the signature of an addendum by the Unions and the Government on March, 25TH 2020.

COMPANIES OPERATION

Activities, functional to ensure the continuity of companies providing **essential and public utility services**, are in any case **allowed, as well as activities of continuous production plants** (recurring certain conditions), **subject to** a prior **communication** to the **Prefect** of the province where the business unit is located.

Companies, whose operations are allowed to continue, are **obliged to meet certain safety standards** and to **adopt certain health protection measures** against the spreading of the Co-Vid 19 Virus, which have been set by the Government and the Social Bodies in a Protocol, signed on May, 14th 2020.

OCCUPATIONAL SAFETY

As per sec. 2087 of the Italian Civil Code, **employers** are **required to guarantee employees' health and safety** while they're performing their jobs.

Therefore companies, whose operations will continue, are bound to **enforce adequate health and safety measures** to ensure workforce protection, including against the spreading of the Co-Vid 19 Virus on the workplace.



PERSONNEL MANAGEMENT

Adequate health and safety measures include:

- Update of the **DVR** (assessment of the risk on the workplace document);
- Adoption of internal **written memorandum**;
- Issuance of **specific instructions** to the workforce;
- Usage of **personal protective equipment**;
- Update of **internal policies**;
- Daily **sanitization** and **disinfection** of the **workplace**.

PERSONNEL MANAGEMENT

In order to ensure **proper personnel management**, companies continuing their businesses, shall also:

- **temporary shut down all departments other than production**, and in any case those which may perform their duties on *smart-working*;
- it is allowed **measuring employees temperature before entering the plant** (with adequate privacy policy);
- organize **shifts and working hours** such as **to reduce**, to the maximum extent, **employees interactions**;
- **comply** with other **regulations** aimed at **guaranteeing the collectivity and employees' health**, while continuing the business activities.

PERSONNEL MANAGEMENT

N.B. D.L. n° 18 of March, 17th 2020 has provided for:

- **Prohibition of individual dismissals for economic reasons (objective dismissals) and to start collective dismissal (5 or more dismissals) for 60 days starting from March, 17th 2020.**
- **Suspension of all collective dismissal procedures started after February, 23rd 2020.**

PERSONNEL MANAGEMENT

Companies that are **required to temporarily shut down** their **businesses** - at least - until April, 3rd 2020 (or companies that will deem in any case more appropriate to provisionally stop activities, even if not obliged to) may want to carefully **evaluate how to manage employees** suspended from their jobs, so that to **efficiently balance costs**.



ECONOMIC SUPPORT TO COMPANIES

D.L. n° 18 of March, 17th 2020 has provided for specific measures in order to help companies which have suspended or reduced (or are willing to suspend or reduce) their activities, such as:

- **easier access to ordinary social shock absorbers providing for salary integration;**
- **Regions capability to authorize the issuance of special shock absorbers, providing for salary integration, extended to all employers who are not covered by ordinary tools;**
- **State burden of workers' illness payments, in case of absence due to ascertained Co-Vid 19 disease, mandatory quarantine and fiduciary isolation.**

ECONOMIC SUPPORT TO COMPANIES

- **suspension until May, 31st 2020 of social security payments expiring between March, 8th and March 31st 2020, for companies with annual income up to EUR 2 million;**
- **suspension until May, 31st 2020 of social security payments due within April, 30^{hd} 2020, for specific companies (transportation, airport management, theatres, sports etc.) regardless of their annual income;**
- **special parental leave, up to 15 days, for workers with children up to 12 years with the payment of an allowance equal to 50% of their remuneration;**
- **possibility - as an alternative to the parental leave - to benefit from a bonus for the purchase of babysitting services up to EUR 600,00 (increased to EUR 1.000,00 for the public and private accredited health sector).**

PERSONNEL MANAGEMENT

With regard to **employees suspended** from their jobs or whose **work performance is reduced**, in order to **efficiently balance costs**, companies may use:

- ✓ **Paid holidays** and **paid leaves** accrued but unused, or the **bank of the hours** where provided by collective bargaining agreements;
- ✓ **Special and ordinary shock absorbers aimed at salary integration**, depending on companies industry and size, as well as on their purpose (so called Cassa Integrazione Ordinaria/Fondo di Integrazione Salariale, Cassa Integrazione Straordinaria, Cassa Integrazione in Deroga, Contratti di Solidarietà) with all facilitations and benefits provided for by **D.L. n° 18 of March, 17th 2020**.

Tax profiles



Most critical business (art. 61)

What	Who	How	When
Salary WHT Social security contribution VAT	Company, partnership, individuals in most critical business (e.g. restaurant, amusement park, transport, museum, library etc.) located in Italy	Payment expiring till April 30 th are suspended	New expiry date: May, 31 st (no interest) Or Five equal monthly instalments from May 31 st onward

Partnership, company, individuals (art. 62 c. 2)

What	Who	How	When
Salary WHT Local additional Social security contribution VAT	Company, partnership, individuals located in Bergamo, Cremona, Lodi and Piacenza districts. If located elsewhere in Italy 2019 fy turnover must be < 2mlion €	Payment expiring till March 31 st are suspended	New expiry date: May, 31 st (no interest) Or Five equal monthly instalments from May 31 st onward.

Tax compliance (art. 62, c.1 e 6)

What	Who	How	When
All tax compliance	All taxpayers	All tax compliance due from March 8 th to May 31 st	New expiry date June 30 th

No WHT on professional compensation and commissions (art. 62, c.7)

What	Who	How	When
No WHT on professional compensation and commissions	Taxpayers with: Turnover 2019 fy < 400.000€ And No employees in February 2020	No WHT on compensation and commissions cashed before May 31 st	New expiry date: May, 31 st (no interest) Or Five equal monthly instalments from May 31 st onward

Fiscal agencies shutdown (art. 67)

What	Who	How	When
All activities	IRS and other tax agencies	From March 8 th to May 31 st	Deadline for tax audit and extended for 2 years

Bonus for employees (art. 63)

What	Who	How	When
100 € bonus (pro rata temporis)	Employee (salary < 40.000€/fy)	Bonus for March 2020	Bonus is paid in April 2020

Tax credit for non recurrent cleaning costs (art. 64)

What	Who	When	Note
Tax credit= 50% expenses (max 20.000€)	Companies, partnership, individuals, professionals	Fy 2020	Maximum amount 50M€ Further details regarding application form will follow

Retail shop tax credit (art. 65)

What	Who	When
Tax credit= 50% March 2020 rent	Companies,partnership, individuals	Fy 2020

Donations for COVID 19 emergency (art. 66)

What	Who	When
30% of the donation (max 30.000€) can be offset with gross taxes	Physical persons	Fy 2020

Donations for COVID 19 emergency (art. 66)

What	Who	When	Note
Donation for Covid 2019 are deductible from taxable income	Companies, partnership, individuals	Fy 2020	No limit

Collection agency shutdown (art. 68)

What	Who	When	Note
All activities	Everyone	From March 8 th to May 31 st The suspended payment shall be payed all at once by June 30 th .	No limit

DTA conversion (art. 55)

What	Who	How	Note
DTA on fiscal losses	All companies and partnership that sell NPL in 2020	DTA (calculated assuming 20% of the nominal value of the credits sold) are converted in tax credit	4.8% of the nominal value of credits sold is converted in tax credit

Not essential productive activities shutdown (D.P.C.M. 22.3.2020)


What	When	Note
Every productive activities, except those indicated in all. 1 of D.P.C.M. (rev. 24.3.2020)	From March 23 rd to April 3 rd	Companies that should interrupt their activity are allowed to continue it only in smartworking

Data Privacy profiles



PRIVACY

Control of body temperature



Processing of special categories of personal data

The Protocol suggests:

➤ **checking the body temperature but not recording the data**

➤ It is possible to **identify the data subject and to record that the body temperature threshold is exceeded only if it is**

necessary to document the reasons which prevented access to business premises;



The Protocol suggests:

- providing the **information** on the processing of personal data



The information may omit the information already in the data subject's possession and may also be provided orally.



INFORMATION CONTENT

- Purpose of the processing: prevention from COVID-19 infection;
- Legal basis: implementation of safety protocols in accordance with art. art. 1, n. 7, lett. d) of the DPCM 11 March 2020;
- period for which the personal data will possibly be stored : until the end of the state of emergency.

The Protocol suggests:

- **defining the appropriate security and organisational measures** to protect the data (e.g. identify data subjects and provide them with the necessary instructions).

Data shall not be disclosed or disclosed to third parties outside the specific regulatory requirements.

The Protocol suggests ways to ensure the confidentiality and dignity of workers in the case of:

- **temporary isolation** due to exceeding the temperature threshold,
- communication of the worker to the human resources office of **having had, outside the business context, contacts with subjects positive results to the COVID-19**
- removal of the worker who develops during work fever and symptoms of respiratory infection and his colleagues

The employer's request to issue a declaration stating that the employee doesn't come from epidemiological risk areas and that there had been no contact within the last 14 days with subjects who had shown positive to COVID-19



Processing of personal data



Information, appropriate security measures, collection only of adequate and relevant data for the prevention of COVID-19 contagion .

The above indications also apply in the case of **necessary access** to the premises of **external visitors** (e.g. cleaning company, maintenance company).

FUMAGALLI, GRANDO E ASSOCIATI

Studio Legale

Milano, via San Vittore 40

Tel.+39 0255180076

www.fglex.it

fumagalli.grando@fglex.it